



# 1. Le Università

*Il sistema universitario italiano*

***Modelli Aziendali per le Amministrazioni Pubbliche***

***a.a. 2009-2010***

# Lo stato del sistema universitario italiano<sub>1</sub>

Fonte: Decimo rapporto sullo stato del sistema universitario (dicembre 2009)

- **Studenti immatricolati**

Maturi anno 2007	Immatricolati a.a. 2007/08	% Immatricolati rispetto ai Maturi
449.651	307.533	68%

- **Gli Studenti iscritti nelle Università nell'a.a. 2007/08 sono:**

Isritti totali	Isritti regolari	% Isritti regolari sul totale
1.809.192	1.060.277	59%

- **I Laureati nel 2008 sono:**

CdS VOF	CdS NOF	Totali
41.090	251.994	293.084

# Lo stato del sistema universitario italiano<sub>2</sub>

Fonte: Decimo rapporto sullo stato del sistema universitario (dicembre 2009)


- Il personale docente di ruolo è:

Anno	PO Ordinari	PA Associati	RU Ricercatori	Totale Docenti di ruolo
2007	19.623	18.739	23.560	61.922
2008	18.932	18.261	25.569	62.762
2009	18.861	18.165	25.683	62.709


- L'età media all'ingresso del personale docente è:

PO Professori ordinari	PA Professori associati	RU Ricercatori universitari
52,3	44,2	36,3

- La composizione del personale docente per genere nel 2009 è:



# L'organizzazione del sistema universitario italiano



- Organo di coordinamento e di indirizzo del sistema universitario italiano, istituito dalla L. 9 maggio 1989 n. 168
  - nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla L. 23 agosto 1988 n. 400
- Promuove la ricerca scientifica e tecnologica e lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione
- Ogni tre anni il Ministro elabora il piano di sviluppo delle Università e presenta al Parlamento:
  - un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, sentiti il CUN e la CRUI
  - una relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica

# Gli organi istituzionali del MIUR<sub>1</sub>

## **CNVSU - Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario**

- È previsto dall'art. 2 della L. 19 ottobre 1999 n. 370
- Il suo funzionamento è disciplinato con DM 4 aprile 2000 n. 178
- È stato costituito con DM n. 101 del 14 maggio 2004
- È un organo indipendente che interagisce autonomamente con le Università e il Ministero:
  - dispone di una segreteria tecnico-amministrativa composta da personale del MIUR
  - per esso è previsto un apposito capitolo di spesa nel bilancio del MIUR
  - può affidare a gruppi di esperti, enti o società specializzate lo svolgimento di ricerche e studi
- L'attività del Comitato è definita da programmi annuali

# Gli organi istituzionali del MIUR<sub>2</sub>

- Il CNVSU ha varie funzioni:
  - fissa i criteri per la valutazione delle attività degli atenei
  - predispose annualmente una relazione sulla valutazione del sistema universitario
  - promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione
  - stabilisce la natura delle informazioni e dei dati che i Nuclei di Valutazione degli Atenei sono tenuti a comunicare
  - effettua valutazioni tecniche su proposte di nuove istituzioni universitarie statali e non statali in vista dell'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale
  - predispose studi e documentazione su:
    - stato dell'istruzione universitaria
    - attuazione del diritto allo studio
    - accessi ai CdS universitari
  - definisce i criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università
  - ...

# Gli organi istituzionali del MIUR<sub>3</sub>

## **CIVR - Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca**

- Promuove la valutazione della ricerca, sostenendo la qualità e la migliore utilizzazione scientifica della ricerca nazionale
- È un organismo di nomina governativa che dura in carica quattro anni ed è composto da sette membri – anche stranieri – di comprovata ed elevata esperienza e competenza in campo scientifico, sociale e produttivo
- La sua attività riguarda varie iniziative:
  - sperimentazione e diffusione di metodologie di valutazione
  - determinazione di criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca e dalle istituzioni scientifiche
  - formulazione di criteri per la costituzione di appositi comitati interni di valutazione per gli enti di ricerca
  - ...

# Gli organi istituzionali del MIUR<sub>4</sub>

- Gli elementi più rilevanti presi in considerazione dal CIVR per la valutazione dell'attività di ricerca sono:
  - il tipo di ricerca condotta (fondamentale, applicata, di sviluppo sperimentale)
  - il grado di finalizzazione della ricerca (libera, programmata o orientata)
  - l'oggetto della valutazione (singolo ricercatore, gruppo di ricerca, laboratorio, istituzione scientifica, programma a breve, medio o lungo termine)
  - l'ambito nel quale viene svolta la ricerca (pubblica, privata, industriale)
  - il tempo al quale viene applicata la valutazione
  - le modalità nell'allocazione dei mezzi e delle risorse rispetto agli obiettivi iniziali e successivi
  - i cambiamenti che i risultati ottenuti sono suscettibili di produrre

# Gli organi di rappresentazione e di valutazione<sub>1</sub>

## CUN - Consiglio Universitario Nazionale

- È un organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario che formula pareri e proposte al MIUR, sulle seguenti materie:
  - obiettivi della programmazione universitaria
  - criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO)
  - criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell'art.17, co. 95, della L.15/05/1997 n.127
  - regolamenti didattici di ateneo
  - settore scientifico-disciplinari
  - decreti ministeriali di cui all'art.17, co. 69, della citata legge n.127/97
  - ogni altra materia che il Ministro ritenga di sottoporre al parere del CUN

# Gli organi di rappresentazione e di valutazione<sub>2</sub>

## **CNAM - Consiglio Nazionale per l'alta formazione Artistica e Musicale**

- È organo elettivo di rappresentanza del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale
- Promuove e persegue la qualità nella formazione, nella ricerca e nella correlata attività di produzione artistica
- Nell'ambito delle proprie competenze, concorre all'attività di programmazione, di indirizzo e di coordinamento del sistema artistico, coreutico e musicale, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
- Promuove e favorisce i processi di internazionalizzazione del sistema artistico nazionale,
  - cura relazioni a livello nazionale ed internazionale con istituzioni ed organismi, pubblici o privati, interessati alla ricerca artistica

# Gli organi di rappresentazione e di valutazione<sub>3</sub>

## CNSU - **Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari**


- È organo consultivo di rappresentanza degli Studenti iscritti ai corsi attivati nelle università italiane, di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione e di dottorato
- Formula pareri e proposte al Ministro su:
  - progetti di riordino del sistema universitario predisposti dal Ministro
  - decreti ministeriali, con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitario, nonché le modalità e gli strumenti per favorire la mobilità degli studenti
  - criteri per l'assegnazione e l'utilizzazione del fondo di finanziamento ordinario e della quota di riequilibrio delle università

# Altri organi consultivi

## CRUI - Conferenza permanente dei Rettori delle Università Italiane

- È un'associazione indipendente costituita da:
  - Rettori delle Università statali e non statali
  - Rettori e direttori degli istituti di istruzione universitaria, delle scuole e delle Università per stranieri
  - Direttori delle istituzioni di rilevante interesse
- Nello Statuto si legge che la CRUI:
  - è organo con funzioni propositive e di consultazione su temi relativi al sistema universitario
  - esprime le istanze dell'Università, ne promuove e ne sostiene le iniziative nelle sedi nazionali ed internazionali
  - elabora proposte in ordine ai problemi di interesse universitario
  - svolge funzioni di stimolo, supporto tecnico e coordinamento delle sedi universitarie per quanto attiene alle innovazioni didattiche ed organizzative
  - promuove la diffusione di metodologie di valutazione e di autovalutazione di ogni singola sede

# Gli organi di collegamento<sub>1</sub>



# Gli organi di collegamento<sub>2</sub>

I *Nuclei di Valutazione* (NdV) sono stati istituiti con L. 537/1993

- La stessa legge istituì anche l'Osservatorio permanente, cioè l'organismo centrale di valutazione del sistema universitario che fu sostituito – con la successiva L. 370 del 1999 – dall'attuale Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU).

«Nelle Università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente».

(art. 5 – comma 22)

## Gli organi di collegamento<sub>3</sub>

Nonostante l'obbligatorietà dei NdV e la definizione degli obiettivi e degli strumenti ad essi assegnati, sei anni dopo la legge 537/93 che li costituiva è intervenuto un ulteriore dettato legislativo in materia di valutazione: la **L. 370 del 19 ottobre 1999**

«Le Università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa».

«Le funzioni di valutazione sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università, denominato nucleo di valutazione di ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Le università assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza».